



COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTA' METROPOLITANE DI PALERMO

^^^

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 Del Registro	OGGETTO:
Anno 2019	ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO LOCALE O DI PROSSIMITA'.

L'Anno **DUEMILADICIANNOVE** addi **VENTINOVE**, alle ore **18,00 e seguenti**, del mese di **MAGGIO** nel Comune di **VALLEDOLMO** e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, si è riunito in seduta **ORDINARIA e PUBBLICA**, nelle persone dei Sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CATANIA PEPPUCCIO	X		LA MARTINA GIUSEPPE	X	
BATTAGLIA ROSSELLA A.	X		VALLONE FRANCESCA		X
IMMORDINO GIUSEPPA	X		MODICA GIUSEPPE A.		X
ODDO ORAZIO	X		IPPOLITO GIUSEPPE	X	
D'AMICO LEONARDA	X		-----	----	----
CAPPIELLO COSIMO	X		-----	----	----
LOMBINO GUGLIELMO G.	X		-----	----	----
SIGNORELLO LUCA A.	X		-----	----	----

TOTALE PRESENTI N° 10

TOTALE ASSENTI N° 02

Assume la presidenza il Presidente **Dr. Catania Peppuccio**, nella qualità di **Presidente del Consiglio**.

Partecipa il Segretario comunale reggente del Comune **Dr. ssa Rosanna Napoli**

E' presente il Sindaco per la Giunta e gli assessori **Vallone, Runfola e Nobile**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.T.C.

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 04/08/2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 29/03/2017, sono state apportate le ultime modifiche al regolamento, e in particolare l'articolo 16 comma 2 riguardante il compostaggio e la conseguente assegnazione al contribuente di un incentivo da scontare sulla cartella di pagamento;

VISTO il disciplinare comunale relativo alla pratica del compostaggio domestico, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 03/10/2014, che disciplina la riduzione della tassa sui rifiuti nel caso sia avviata la pratica del compostaggio degli scarti organici ai fini dell'utilizzazione in sito del materiale prodotto;

PREMESSO altresì che:

- Il legislatore è intervenuto nel riordino delle norme in materia di ambiente, emanando il Testo Unico Ambientale di cui al D.lgs. del 03/04/2006 n. 152 ed in particolare l'art. 198 dello stesso decreto, attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati, con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento;
- Secondo il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. la Gestione dei rifiuti Urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- La L.R. n. 9 dell'8/04/2010 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti, nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e della tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 04/Rif. Del 07/06/2018, che ordina ai Comuni misure urgenti e straordinarie per l'incremento della raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana e per il trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale;

PREMESSO che la riduzione della produzione di rifiuti, al fine di contenere il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la loro pericolosità per l'ambiente e la salute dei cittadini, costituisce obiettivo strategico per l'Amministrazione Comunale, a tal fine sono già state poste in essere iniziative, d'intesa con la Società "AMA Rifiuto è Risorsa" per la pratica del compostaggio domestico e, nel contesto del sistema di raccolta del rifiuto differenziato, nella raccolta separata porta a porta della frazione umida;

PRESO ATTO che alla base di una corretta ed efficace gestione sostenibile dei rifiuti vi è la riduzione della produzione del rifiuto, in modo che il ciclo dei rifiuti sia davvero integrato, virtuoso e sostenibile;

RITENUTO che un forte incremento della raccolta differenziata risieda nello intercettare i rifiuti organici, questi inoltre idonei alla produzione di ottimo compost;

PREMESSO che la riduzione della produzione di rifiuti, al fine di contenere il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la loro pericolosità per l'ambiente e la salute dei cittadini, costituisce obiettivo strategico per l'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che bisogna disciplinare la pratica del compostaggio nelle sue varie forme di gestione;

VISTO l'atto di deliberazione, n. 252 del 13 luglio 2018, emesso dalla Giunta Regionale Siciliana, pervenuto al protocollo comunale al n. 12570 del 22/08/2018, avente ad oggetto: "Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi Regolamenti Comunali per il Compostaggio", dove viene deliberato e trasmesso l'apprezzamento alle Linee Guida per il compostaggio domestico unitamente agli schemi di Regolamento comunale per il compostaggio Domestico, Locale e di Comunità;

VISTA altresì la nota prot. n. 2402/GAB del 08/03/2019 della Regione Siciliana, acquisita al prot. comunale al n. 2687 del 11/03/2019, avente ad oggetto: chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di auto compostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) – Atto di indirizzo.

RILEVATO che per Compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, si intende il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini, o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 ton/annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune

ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa. Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

CONSIDERATO che la finalità di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art. 11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art. 16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti.

PRESO ATTO che per contribuire alla più ampia diffusione nel territorio del Comune stesso della pratica del compostaggio locale, al fine di sensibilizzare le utenze interessate, alla riduzione dei quantitativi di rifiuto organico conferiti nel circuito di raccolta, è necessario la promozione delle azioni sopra descritte attraverso l'adozione di un apposito **"Regolamento comunale per la pratica del Compostaggio locale o di prossimità"**, e permettere l'attivazione di tutte le procedure tecniche e/o amministrative necessarie;

PRESO ATTO altresì che il regolamento tipo emanato dalla Regione Sicilia relativamente al "Regolamento per la pratica del Compostaggio locale" è da condividere;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 (*Norme sull'ordinamento degli enti locali*);

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

TUTTO ciò premesso e considerato;






PROPONE

- di esaminare ed approvare il **"Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio locale o di prossimità"**, composto da 12 articoli, che allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

- di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 (*Nuove norme per il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale*), immediatamente esecutiva.

Allegati:

- Copia Deliberazione Giunta Regionale n. 252 del 13/2018;
- Copia nota n. 2402/GAB del 08/03/2019 della Regione Siciliana;
- **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO LOCALE O DI PROSSIMITA'**;

IL PROPONENTE Ing. Michele Macaluso 	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Spera Marianna 	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Michele Macaluso 
Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica: IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ing. Michele Macaluso 	Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 Si esprime parere favorevole sulla regolarità Contabile: IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Rag. Giacchino Di Baudo 	

REVISORE UNICO DEI CONTI

COMUNE DI VALLEDOLMO

PROVINCIA DI PALERMO

Verbale n. 10 del 22/05/2019

Spett.le

Comune di Valledolmo (PA)

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale o di prossimità vostro prot n. 5351 del 21/05/2019"

Il sottoscritto, Dott. Onofrio De Luca nominato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/04/2018, per la durata del triennio 2018/2020 Revisore Unico dell'Ente,

-Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

-Visto la legge di bilancio 2009, L.145/2018;

-Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

-Vista la legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 30;

-Visto lo statuto comunale vigente;

-Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

-Visti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile;

-Vista la proposta di deliberazione redatta dal Funzionario Responsabile U.T.C;

-Vista la bozza del Regolamento Comunale per la pratica del "Compostaggio Locale" (Compostaggio di Prossimità);


-Vista la copia di deliberazione della Giunta Regionale n.252 del 13/07/2018;

-Vista nota prot. n.2402/GAB del 08/03/2019 chiarimenti interpretativi;

Per quanto sopra esposto limitatamente alle proprie competenze, esprimo **parere favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale o di prossimità vostro prot n. 5351 del 21/05/2019".

Il Revisore dei Conti

Dott. Onofrio De Luca





COMUNE DI VALLEDOLMO

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL "COMPOSTAGGIO LOCALE" (COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA')

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Definizione
Art. 3	Autorizzazioni
Art. 4	Ubicazione dell'apparecchiatura
Art. 5	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Art. 6	Materiali da non introdurre nel composto
Art. 7	Descrizione dell'apparecchiatura
Art. 8	Gestione dell'apparecchiatura
Art. 9	Benefici
Art. 10	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano compostaggio locale (compostaggio di prossimità)
Art. 11	Revoca riduzione TARI o Tariffa Puntuale
Art. 12	Modalità di rinuncia

Art.1 Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio locale o di prossimità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2 Definizione

Visto, in particolare, l'Art. 183 del D. Lgs.152/2006 il compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa. Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

Art.3 Autorizzazioni

1. La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7.bis dell'art. 214 del D.lgs 152/2006.
2. Il Comune è il soggetto destinatario della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.
3. Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale deve:
 - o nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve avere i requisiti di legge.
 - o predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA
 - o acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente
4. I soggetti che vorranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI o Tariffa Puntuale da riconoscere da parte del Comune all'utenza conferente o che vorranno ottenere in comodato d'uso le apparecchiature che il Comune sarà in grado di mettere a disposizione nelle modalità e nei tempi che saranno pubblicati, dovranno garantire che il gestore dell'apparecchiatura sia adeguatamente formato, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti e abbia partecipato ad un corso erogato o dall'impresa fornitrice dell'apparecchiatura o da Enti competenti nel settore che dovranno rilasciare apposita attestazione.
5. Inoltre, il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.
6. L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le 80 T/annue.

7. E' consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge.

8. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfichi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Art.4

Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere ubicata in un'area del territorio comunale, destinatario della segnalazione certificata di inizio attività o del comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (D.lgs n. 42/2004).

2. L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno di Centri Comunali di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente), al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta tenere separata la porzione del centro ove è ubicata l'apparecchiatura.

3. La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

Art.5

Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Tali materiali potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nell'apposito regolamento del compostaggio locale approvato dal consiglio comunale e presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

2. I conferimenti diretti (da parte dell'utenza) o indiretti (tramite servizio di raccolta) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.

3. Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.).

Art.6

Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Tutto ciò non disciplinato nell'art. 5 è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaggio locale.

Art.7

Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimità si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

Art.8

Gestione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.
2. Il gestore dell'apparecchiatura sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune, nel caso il responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura sia l'amministrazione comunale, o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, o dal titolare dell'utenza che intende attivare tale pratica.
3. In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.
4. Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:
 - sovrintendere al corretto funzionamento della macchina
 - monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni estranee
 - provvedere alla gestione del biofiltro
 - controllare le caratteristiche del compost prodotto
 - attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi
 - rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
 - comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture o altre motivazioni
 - garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
 - vigilare che la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 5 del presente regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante
5. Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione
6. Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:
 - identificare e registrare gli utenti conferenti
 - registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza
1. Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.
2. Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.
3. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il servizio di gestione dei rifiuti.
4. Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art.9

Benefici

Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste nell'art. 10 del presente regolamento. La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della Tari o della Tariffa Puntuale.

Art.10

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utenza deve presentare al Comune destinatario della Segnalazione certificata di inizio attività o convenzionato con lo stesso per la pratica del compostaggio locale, l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) essere residente nel Comune di VALLEDOLMO
- b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata..... (specificando l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento)
- c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU e TASI e altri tributi locali
- d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata
- e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista
- f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza, che sarà pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.

2. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.

3. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art.11

Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.

2. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.

3. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art.12

Modalità di rinuncia

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

PRESIDENTE

passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Esame ed approvazione Regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale o di prossimità"**

Il Presidente del Consiglio da lettura della proposta di delibera redatta dal Responsabile del Settore Tecnico Ing Michele Macaluso e corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei settori competenti e dal parere favorevole del revisore dei conti di prot. n 5457 del 23/05/2019.

Richiama il precedente verbale dove il consiglio comunale ha approvato il regolamento per la pratica del compostaggio domestico e che il punto in trattazione concerne la pratica del compostaggio locale o di prossimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Michele Macaluso "Esame ed approvazione regolamento per la pratica del compostaggio locale o di prossimità " che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO lo schema di regolamento per la pratica del compostaggio locale o di prossimità che è composto da 12 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei settori competenti;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti di prot. n. 5457 del 23/05/2019;

UDITI gli interventi;

Con voti favorevoli 08 ed astenuti n. 02 (Ippolito e La Martina) espressi da 10 consiglieri presenti ed accertati dal presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta

DELIBERA

Di approvare il Regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale o di prossimità, composto da 12 articoli, che unitamente alla proposta costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività facendo presente che entro i primi di luglio necessita partecipare al bando Regionale per l'acquisto delle compostiere

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 08 voti favorevoli e n. 02 astenuti (Ippolito e La Martina) espressi da n. 10 consiglieri presenti ed accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

A questo punto dei lavori consiliari la seduta viene sospesa per cinque minuti.

Alla ripresa dei lavori sono presenti n. 10 Consiglieri ed assenti n. 02 consiglieri (Vallone e Modica) e si passa alla trattazione del punto iscritto al n. 07 all'odg.

Letto e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Peppuccio Catania

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dr. La Martina Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosanna Napoli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 05 MAG. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile del Servizio
Geom. Pizzolanti Orazio

Affissa all'Albo Pretorio On Line il 05 MAG. 2019

IL MESSO COMUNALE

F.to Gervasi Salvatore

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune:

DISPONE

che copia della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 - sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line del Comune il 05 MAG. 2019, e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Valledolmo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosanna Napoli

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio On Line, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO
F.to Gervasi Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE
ESECUATIVA AI SENSI DELL'ART. 12, DELLA L.R. N° 44/91.

Valledolmo, li 29 MAG. 2019

Visto:

Il Segretario Comunale
f.to _____

COMUNE DI VALLEDOLMO

Divenuto esecutivo il _____, per
decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12,
della L.R. N° 44/91.

Valledolmo, li _____

Il Segretario Comunale
f.to _____